



Bolzano, 10.03.2025

Redatto da:
Settore organici
Tel. 0471/411321
e-mail: organici@provincia.bz.it

Cartella Lasis 570000/Per interoperabilità

Ai Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi e pluricomprensivi
Scuole secondarie di II grado

Direzione e Istruzione Formazione tedesca

Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

Alle Organizzazioni sindacali della scuola

SCUOLA IN LINGUA ITALIANA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DOMANDE DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

In data 6 marzo 2025, è stato sottoscritto il contratto provinciale decentrato (CCP) riguardante la mobilità del personale docente ed educativo a tempo indeterminato per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

Il suddetto contratto recepisce, modifica ed integra per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano, compresi i movimenti dalle scuole tedesche e ladine, le disposizioni dell'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sulla mobilità sottoscritta in data 29 gennaio 2025.

Di seguito le istruzioni operative.

PRESENTAZIONE DOMANDE PERSONALE DOCENTE

FINO AL 25 MARZO 2025 (TERMINE PERENTORIO)

potranno essere presentate le domande di trasferimento/passaggio per la scuola primaria, secondaria di I e II grado.

TALE TERMINE VALE ANCHE PER:

- *i docenti delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine* interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l'eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dalle rispettive Intendenze scolastiche tedesca e ladina;
- *i docenti di altra provincia* interessati ad indicare preferenze relative alla scuola in lingua italiana di Bolzano. Questi docenti dovranno presentare l'eventuale domanda di mobilità secondo le modalità indicate dall'OM n. 36/2025.

TALE TERMINE NON RIGUARDA I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA INTERESSATI A PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITÀ INTERREGIONALE, per i quali si rimanda all'apposita sezione della presente circolare "Mobilità interregionale dei docenti di religione cattolica".



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO

ON LINE

A) Ad eccezione di quanto previsto per il **personale docente di cui al successivo punto B)** le domande di mobilità vanno compilate e inoltrate "on line" sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata alle Istanze on line:

[POLIS - Istanze OnLine - MI \(istruzione.it\)](https://www.istruzione.it/polis/)

Per accedere si potranno utilizzare esclusivamente credenziali digitali SPID/CIE, previa conclusione della procedura di abilitazione al servizio.

Per compilare le domande basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all'interno del portale Istanze on line.

Alle domande va allegata tutta la documentazione utile per la valutazione delle stesse (vd. successivo paragrafo "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE").

Le domande devono essere inoltrate entro il termine ultimo previsto dalla normativa.

SU MODULO CARTACEO

B) Presenteranno eventuali domande di trasferimento/passaggio su modulo cartaceo:

- 1) I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado, RICHIEDENTI LA MOBILITÀ SU POSTI DI RELIGIONE IN PROVINCIA.
Le domande da inviare direttamente da parte degli interessati e corredate da copia di un documento d'identità **DEVONO PERVENIRE ALLO SCRIVENTE UFFICIO ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO 2025**, all'indirizzo e-mail: organici@provincia.bz.it mediante scansione in formato PDF/A.
- 2) I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA della scuola primaria, secondaria di I e II grado RICHIEDENTI MOBILITÀ INTERREGIONALE (in merito vd. OM n. 37/2025 - e l'apposita sezione "Mobilità interregionale dei docenti di religione cattolica" della presente circolare);
- 3) I DOCENTI di scuola primaria e secondaria di I e II grado che saranno INDIVIDUATI SOPRANNUMERARI DOPO IL TERMINE DEL **25 MARZO 2025** (in merito riceveranno apposita comunicazione dallo scrivente Ufficio).

REVOCA DOMANDE DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO

Le istanze di revoca delle domande di trasferimento/passaggio redatte in forma cartacea utilizzando l'apposito modulo allegato **devono pervenire allo scrivente Ufficio entro e non oltre:**

17 APRILE 2025

all'indirizzo e-mail: organici@provincia.bz.it mediante scansione in formato PDF/A e corredate da copia di un documento d'identità.

Tali termini non riguardano i docenti di religione cattolica interessati a presentare domanda interregionale. I docenti delle scuole in lingua tedesca, ladina e di altra provincia presenteranno eventuali revoche secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio scolastico di appartenenza.



SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE

1.DOCENTI DELLA CLASSE DI CONCORSO A023/TER

I docenti della classe di concorso A023/ter - sostegno linguistico - non presenteranno domanda di trasferimento al fine di ottenere una scuola di titolarità. Allo stato attuale, considerata la specificità della classe di concorso, tali docenti risultano titolari nella dotazione organica provinciale, senza una sede definitiva. Acquisiranno la sede di servizio nel corso delle operazioni di utilizzazione/assegnazione provvisoria secondo quanto verrà stabilito con la contrattazione decentrata riguardante la mobilità annuale. I docenti della classe di concorso A023/ter - sostegno linguistico in italiano - possono chiedere passaggio di cattedra/ruolo provinciale e/o interprovinciale su altra classe di concorso dopo 3 anni di servizio dalla nomina in ruolo, purché in possesso dei requisiti prescritti per la mobilità professionale. Per la mobilità interprovinciale sono fatte salve le eccezioni/deroghe previste a livello statale a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024.

2.VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA OTTENUTA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ RELATIVE AGLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 2024/2025 – ECCEZIONI E DEROGHE

I docenti che nelle **operazioni di mobilità per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025** hanno ottenuto la titolarità su istituzione scolastica **a seguito di domanda volontaria**, sia territoriale che professionale, **in provincia e da fuori provincia**, avendo richiesto una **preferenza puntuale di sede**, hanno il **vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta, fatte salve** le eccezioni previste dalla normativa e le **deroghe elencate al punto 4.**

3.NEO-IMMESSI IN RUOLO NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 IMMESSI IN RUOLO NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024(ANCORA SENZA SEDE)

I docenti neo-immessi in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 possono presentare domanda di trasferimento in provincia al fine di ottenere una sede di titolarità.

I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024 **ancora senza sede** possono presentare domanda di mobilità in provincia (fatto salvo quanto sotto specificato per i docenti **DOPS - vd. N.B.**).

Nel caso i suddetti docenti non presentino alcuna domanda si procederà con il trasferimento d'ufficio su una scuola della provincia. Nel caso comunque non sia stato possibile operare un trasferimento a domanda o d'ufficio per mancanza di disponibilità i docenti rimarranno nello status di "senza sede" o nello status di "DOPS" e dovranno presentare domanda di mobilità annuale per ottenere una sede di servizio.

Per eventuali preferenze interprovinciali invece, si specifica quanto segue.

Nel rispetto del principio di reciprocità e limitatamente alla mobilità interprovinciale, a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato in Provincia di Bolzano possono partecipare alla **mobilità interprovinciale dopo tre anni di servizio dalla nomina in ruolo nel medesimo tipo di posto e classe di concorso** (e con il possesso dei requisiti prescritti nel caso di richiesta di mobilità professionale), **fatte salve** le eccezioni previste dalla normativa e **le deroghe elencate al punto 4.**

N.B.

I docenti DOPS non possono presentare domanda di passaggio di cattedra/ruolo all'interno della provincia. Nelle domande di mobilità dei docenti immessi in ruolo DOPS, nel caso esprimano sia preferenze provinciali che interprovinciali (interprovinciali solo nei casi sopraindicati), le preferenze interprovinciali verranno trattate prima di quelle provinciali.



4. DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA/PROVINCIA

Ai docenti che rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 2 e 3 è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purchè rientrino nelle seguenti categorie:

- a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni (ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità); nel caso di genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che rivestono la qualità di:
 - 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di soggetto con disabilità grave;
 - 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
 - 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
 - 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
 - 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza.

Per i docenti appartenenti ad una delle predette categorie si specifica quanto segue:

- devono **allegare** alla domanda di mobilità la **“dichiarazione per la fruizione delle deroghe”** secondo il modello specifico di autocertificazione allegato alla presente circolare e tutta la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante;
- beneficiano della **deroga a condizione che** nell'istanza di mobilità abbiano espresso come prima preferenza il comune dove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (tale comune pertanto non può coincidere con il comune di titolarità del docente); per i beneficiari degli art. 21 e 33, comma 6, legge 104/92 la prima preferenza deve intendersi riferita a scuole del proprio comune di residenza fermo restando che la preferenza sintetica per detto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

5. DOCENTI SENZA SEDE / DOCENTI DOPS con immissione in ruolo antecedente il 2023/2024

I docenti, ancora senza sede, immessi in ruolo **prima dell'anno scolastico 2023/2024**, compresi i docenti DOPS, possono presentare domanda di mobilità con indicazione di preferenze provinciali e/o interprovinciali al fine di ottenere una sede di titolarità (fatto salvo quanto sotto specificato per i docenti **DOPS - vd. N.B.**).

Nel caso non presentino domanda di mobilità o non vengano soddisfatti sulle preferenze espresse si procederà al trasferimento d'ufficio su una scuola della provincia.

Nel caso comunque non sia stato possibile operare un trasferimento a domanda o d'ufficio per mancanza di disponibilità questi docenti rimarranno nel loro status di “senza sede” o nello status di “DOPS” e dovranno presentare domanda di mobilità annuale per ottenere una sede di servizio.

N.B.

I docenti DOPS non possono presentare domanda di passaggio di cattedra/ruolo all'interno della provincia. Nelle domande di mobilità nel caso i docenti DOPS esprimano sia preferenze provinciali che interprovinciali, le preferenze interprovinciali verranno trattate prima di quelle provinciali.



6.VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA CHE SI OTTERRÀ NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026

I docenti che nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2025/26 otterranno la titolarità su istituzione scolastica **a seguito di domanda volontaria**, sia territoriale che professionale, **in provincia e da fuori provincia**, avendo richiesto una **preferenza puntuale di sede**, avranno il **vincolo di permanenza di tre anni nella scuola ottenuta**, fatte salve le eccezioni/deroghe previste dalla normativa.

VALUTAZIONE DOMANDE: NOVITÀ E PRECISAZIONI

NUOVI CODICI CLASSI DI CONCORSO

Nelle domande di mobilità relative alle scuole secondarie di I e II grado vengono recepiti i nuovi codici alfanumerici distinti per grado relativi all'accorpamento di alcune classi di concorso di cui al DM del 22 dicembre 2023, n. 255. Allegata alla presente circolare si trova una tabella di corrispondenza tra i nuovi codici alfanumerici delle classi di concorso ed i codici del previgente ordinamento.

MOBILITÀ PROFESSIONALE (PASSAGGI)

L'abilitazione per una delle **classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del DM 255/2023**, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.

Per quanto riguarda i passaggi di ruolo, fermi restando i requisiti generali, risulta ora possibile anche il **passaggio per altro grado di istruzione (I e II grado) su posto di sostegno** se si è in possesso dello specifico titolo di specializzazione **anche se privi di abilitazione per il grado richiesto**.

EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti titolari sui posti di educazione motoria nella scuola primaria, possono partecipare alla mobilità territoriale e professionale con le regole previste per tutti gli altri docenti. Si precisa che i movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, siano equiparati ai passaggi di cattedra.

TABELLE DI VALUTAZIONE - PUNTEGGI

Secondo le tabelle di valutazione allegate all'ipotesi di CCNI nelle domande di mobilità:

- sono stati incrementati i **punteggi** riguardanti la **continuità di servizio** nella scuola di titolarità ed i **figli**;
- è stato introdotto un punteggio per il servizio in qualità di tutor/orientatore per i docenti che svolgono tale servizio dal 2023/24, per almeno un triennio nella medesima istituzione scolastica (per il conteggio del triennio non si valuta l'anno in corso). Ai docenti tutor/orientatori nominati in provincia di Bolzano il punteggio è riconosciuto se hanno completato la formazione propedeutica proposta dalla Direzione Istruzione e Formazione in lingua italiana (vd. art. 11 CCP).
- ai fini del **computo dell'anzianità di servizio** continuano a trovare applicazione le disposizioni fino ad ora adottate. Pertanto ai fini della mobilità l'anno di servizio non di ruolo va valutato se di durata di almeno 180 giorni o se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni



di scrutinio finale, così come testualmente indicato nelle sopracitate tabelle di valutazione, a cui si rimanda per ogni ulteriore specificazione.

CONIUGE, PARTE DELL'UNIONE CIVILE, CONVIVENTE DI FATTO

Le disposizioni previste dalla normativa in tutti i casi in cui ricorra la figura del “**coniuge**”, (**es. ricongiungimento, assistenza, ecc.**) s'intendono estese anche alla **parte dell'unione civile ed al convivente di fatto** ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

PRECEDENZA: EX PERDENTI POSTO

Per il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario permane il diritto al rientro con precedenza nell'ex scuola/comune di titolarità nelle operazioni relative ai trasferimenti. È stata ampliata la finestra temporale per il beneficio della precedenza: **10 anni** anziché 8. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata in qualità di docente soprannumerario.

PRECEDENZA: LEGGE 104/92, ART. 33, COMMI 5 e 7

L'art. 13, comma 1, punto IV dell'ipotesi di CCNI è stato aggiornato e riporta dettagliatamente tutti i casi in cui il personale docente può beneficiare nelle operazioni di trasferimento della precedenza ai sensi della legge 104/92 per l'assistenza ad un familiare con disabilità. In merito si specifica che la precedenza per il figlio che presta assistenza al genitore con disabilità viene estesa anche alle operazioni di trasferimento interprovinciale.

PREFERENZE

Nella stessa domanda di mobilità si possono esprimere fino a 15 preferenze sia provinciali che interprovinciali.

Le preferenze possono essere del seguente tipo: scuola, comune, distretto, provincia.

Per **preferenze riguardanti la provincia di Trento** si rimanda a quanto indicato dall'Ufficio scolastico di quella provincia.



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

Le domande di mobilità, presentate in modalità “on line” o su modulo cartaceo, devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti nelle tabelle di valutazione allegate all’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (ipotesi di CCNI) sulla mobilità del personale della scuola e per l’attribuzione di eventuali precedenza come disposto dal medesimo contratto.

In applicazione delle disposizioni dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 **NON** possono essere presentate alla scrivente Amministrazione certificazioni attestanti stati, qualità personali e fatti che siano sostituibili con autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Alla presente circolare SI ALLEGANO I MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ da utilizzare per attestare determinati requisiti e precedenza.

In merito si ricorda che lo scrivente Ufficio verificherà d’ufficio la **veridicità delle autocertificazioni** e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. **Le dichiarazioni mendaci sono punite a norma delle disposizioni vigenti in materia e quindi si raccomanda** la massima precisione e scrupolosità nel compilare le autocertificazioni.

I certificati medici attestanti lo stato di salute proprio o di un familiare al fine di fruire di precedenza o maggiorazioni di punteggio sulla base di quanto disposto dall’ipotesi di CCNI non possono essere sostituiti da autocertificazione e pertanto continueranno ad essere presentati unitamente alle domande di mobilità nei casi e modi previsti dall’art. 4 dell’OM n.36/2025.

La precedenza di cui al punto VI dell’art.13 dell’ipotesi di CCNI (coniuge di militare trasferito d’autorità) dovrà essere documentata come indicato nell’art. 4 dell’OM n. 36/2025.

I docenti che presentano la DOMANDA “ON LINE” attraverso l’applicazione “Istanze on line” presente sul sito internet del MIM, prima della compilazione del modulo domanda devono caricare e gestire gli allegati attraverso la funzione “Gestione allegati” presente nella medesima applicazione “Istanze on line”.

MOBILITÀ INTERREGIONALE DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

PRESENTAZIONE DOMANDE SOLO IN MODALITÀ CARTACEA

DAL 21 MARZO 2025 AL 17 APRILE 2025 (TERMINE PERENTORIO)

Le domande di mobilità interregionale **dei docenti di religione cattolica delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano**, corredate della relativa documentazione, dovranno essere presentate al Dirigente della scuola di servizio.

La scuola di servizio trasmetterà **le domande allo scrivente Ufficio entro il 17 aprile 2025** per interoperabilità all’indirizzo e-mail: organici@provincia.bz.it mediante scansione in formato PDF/A, tratterrà l’originale agli atti e ne confermerà la conformità all’originale al momento dell’invio.

I docenti devono essere in possesso della certificazione di idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi di destinazione. In merito si specifica che i docenti titolari in altra regione interessati alla mobilità verso la provincia di Bolzano devono essere in possesso del riconoscimento di “idoneità permanente” rilasciato dall’Ordinario diocesano di questa provincia.

Le **istanze di revoca** delle domande presentate devono pervenire allo scrivente Ufficio all’indirizzo e-mail: organici@provincia.bz.it mediante scansione in formato PDF/A e corredate da copia di un documento d’identità **entro e non oltre il 22 maggio 2025**.



I docenti titolari in altre regioni dovranno indirizzare la domanda all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e seguire le indicazioni del medesimo Ufficio scolastico.



Si prega di dare massima diffusione della presente circolare al personale docente a tempo indeterminato, compreso il personale che momentaneamente non è in servizio per qualsiasi motivo.

AVVISO PER L'UTENZA

Richieste d'informazioni o richieste di appuntamenti possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: organici@provincia.bz.it specificando la problematica e il grado di scuola di appartenenza /interesse.

Informazioni possono anche essere richieste telefonicamente nel rispetto dei seguenti **orari** ai seguenti numeri telefonici:

da lunedì a venerdì al mattino: 9 -12; giovedì pomeriggio: 14.30 -17.00

Scuola primaria: 0471/411335

Scuola secondaria di I grado: 0471/411410

Scuola secondaria di II grado: 0471/411357

Si ricorda che gli allegati alla presente circolare, sottoindicati, relativi a normativa, moduli autocertificazione, ecc. sono inoltre reperibili alla seguente pagina internet:

[Mobilità del personale docente a tempo indeterminato | Scuola italiana | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#)

Il Direttore provinciale scuole
Vincenzo Gullotta

sottoscritto con firma digitale

Allegati:

- Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) sottoscritto in data 29.01.2025;
- Contratto provinciale decentrato (CCP) sottoscritto in data 06.03.2025;
- Ordinanza Ministeriale (OM) n. 36 del 28.02.2025;
- Ordinanza Ministeriale (OM) n. 37 del 28.02.2025 (docenti religione cattolica);
- Codici meccanografici delle scuole primarie, secondarie di I e II grado delle scuole in lingua italiana di Bolzano;
- Modello dichiarazione fruizione deroghe;
- Modello dichiarazione dell'anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria;
- Modello dichiarazione di servizio continuativo;
- Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punti II e V del CCNI;
- Modello dichiarazione di fruizione della precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92;
- Modello dichiarazione sostitutiva delle certificazioni e di atto di notorietà;
- Modello di revoca domanda di trasferimento/passaggio;
- Tabella corrispondenza tra codici classi di concorso di cui al DM 255/2023 e codici del previgente ordinamento